



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
AREA AMMINISTRATIVA
U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE**

ATTO N. DD 6414

Torino, 17/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. MODIFICA DEL CONTRATTO PER AGGIORNAMENTO DELLA STIMA DEL NUMERO DI PASTI RICHIESTI NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 34.274,57, IVA INCLUSA

Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 3436 del 4 agosto 2021 è stata approvata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per l'anno 2021/2021, in costanza di dichiarazione di stato di emergenza per la diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2.

Con determinazione dirigenziale n. 3884 del 6 settembre 2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e disposta l'esecuzione anticipata del contratto a partire dall'8 settembre 2021. L'impegno di spesa - correlato al numero di pasti, derrate alimentari crude e merende allora previsto, moltiplicati per i diversi prezzi offerti a seguito di negoziazione - era di euro 31.737.796,51, IVA inclusa.

In conseguenza del monitoraggio dell'andamento, dall'apertura a settembre delle scuole a oggi, della domanda di pasti del servizio di ristorazione scolastica, che è servizio a domanda individuale, fornito in misura dell'effettiva richiesta, si è rilevata una domanda maggiore di quella teorica stimata nel mese di agosto.

L'obbligo da parte del Comune di fornire tale servizio, una volta istituito, a richiesta di qualunque interessato, e la normale oscillazione della domanda derivante da cause non tutte puntualmente prevedibili e stimabili prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto (minori o maggiori giornate a tempo pieno organizzate dalle scuole, minore o maggiore incidenza di quarantene per epidemie, convalescenze individuali per influenze stagionali ecc.) comporta la necessità di chiedere alle società aggiudicatrici la fornitura di un numero limitato di pasti aggiuntivi e l'adeguamento proporzionale della spesa prevista.

Secondo la stima aggiornata in base all'andamento dei pasti richiesti dall'apertura del servizio l'importo complessivo necessario per soddisfare la domanda ulteriore risulta pari a euro 34.274,57, IVA inclusa. Posto che il valore dell'appalto è di euro 31.737.796,51, IVA inclusa, l'aumento risulta pari al 0,1% all'importo iniziale del contratto.

Per quanto riguarda la disciplina applicabile, si rileva che l'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 prevede la modificabilità del contratto tutte le volte in cui "le modifiche non sono sostanziali".

Ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 106 sono considerate non sostanziali quelle modifiche che non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. La modifica in esame non altera né in modo considerevole, ma neppure in modo rilevante, gli elementi e l'equilibrio originari del contratto. Sia per il modesto valore percentuale, sia, per le considerazioni più oltre svolte in relazione all'equilibrio dei costi dei fattori di produzione.

Una modifica è inoltre non sostanziale, sempre in base all'articolo sopra citato, quando tutte le condizioni sotto riportate risultano soddisfatte.

a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione. Trattandosi di procedura negoziata con operatori determinati tale condizione è soddisfatta dalla natura stessa del tipo di procedura di contrattazione e aggiudicazione.

b) la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale. Anche tale condizione risulta soddisfatta. Sia perché, trattandosi di servizio a domanda individuale, che il Comune deve obbligatoriamente rendere a tutti coloro che lo richiedano una volta che ne sia stata decisa la sua istituzione, è implicito nella natura del servizio stesso che esso possa normalmente oscillare e variare a seconda della variazione della domanda. Sia perché tale modifica comporta per le società aggiudicatriche una sostanziale equivalenza tra l'aumento, da un lato, di alcuni costi fissi aziendali unitari (attrezzature per la preparazione, mezzi di trasporto, ore di lavoro di addetti alla distribuzione, quando tale aumento superi la soglia di sfruttamento potenziale massimo unitario dei fattori di produzione impiegati), e il risparmio, dall'altro, di altri costi (i costi unitari degli stessi, quando sotto la soglia di indifferenza o di sfruttamento potenziale massimo dei fattori di produzione).

c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto. Tale condizione risulta altresì soddisfatta, in quanto la modifica in esame si traduce in alcune prestazioni ulteriori dello stesso servizio, allo stesso prezzo unitario e alle medesime condizioni di fornitura, senza alcuna estensione, men che meno notevole, del suo ambito di applicazione.

d) se non si verifica che un nuovo contraente sostituisca quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d). Anche questa condizione risulta soddisfatta, non ricorrendone gli elementi costitutivi.

Giova inoltre ricordare che, ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), la scelta e la conduzione della procedura applicabile deve essere orientata e retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (art. 1, comma 1), principi qui tutti osservati secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, e che la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria (art. 1, comma 2), per cui risulterebbe impropria l'adozione di una procedura, pur astrattamente plausibile, che preveda tempi inopinatamente lunghi, adempimenti istruttori superflui o inutilmente complessi, comunicazioni costose, in assenza di quelle straordinarie esigenze istruttorie che sono in questo caso assenti; le quali risulterebbero invece presenti e giustificate nel caso, per esempio, di un'ipotesi che possa portare a un aumento di prezzo di tutt'altra rilevanza ed entità (v. per esempio, per un aumento fino al 50 per cento del

valore del contratto iniziale, il combinato disposto del comma 1, lett. b, e del comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

Le società aggiudicatarie, interpellate in merito alla proposta di modifica, si sono rese disponibili a preparare e a offrire il maggior numero di pasti richiesti alle stesse condizioni di prezzo e di fornitura già pattuite.

Il R.U.P., esaminata la documentazione, i calcoli effettuati e la disponibilità delle società aggiudicatarie, ha dato nulla osta al D.E.C. per la fornitura dei pasti supplementari che si stima verranno richiesti fino a fine dicembre 2021, autorizzando la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016.

L'appalto oggetto del presente provvedimento di modifica è inserito nel programma biennale 2021/2022 di acquisto beni e servizi, di cui si chiederà l'aggiornamento ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.M. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione trasparente".

Atteso che il servizio in oggetto rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, n. 386 (art. 7, comma 4) al Servizio procedente.

Considerato che ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Considerato il dettato della delibera della Giunta comunale n. 89 del 9 febbraio 2021 (approvazione del Piano Esecutivo di Gestione), e della delibera del Consiglio comunale n. 810 del 6 settembre 2021 (permanenza degli equilibri di bilancio), atti che hanno indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio di prudenza e contenimento delle spese tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il mantenimento del vincolo del 10% delle somme complessivamente stanziati nell'esercizio 2021 per gli impegni afferenti il macroaggregato 3 "acquisto di beni e servizi" e il macroaggregato 4 "trasferimenti" del Titolo 1 (fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati e la spesa finanziata da entrate vincolate).

Tutto ciò premesso,

LA P.O. CON DELEGA

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi all'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 la modifica contrattuale descritta nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, nonché nel dettaglio economico-finanziario, con le società aggiudicatrici:

- CAMST Soc. coop. a r.l., con sede legale in via Tosarelli n. 318 a Villanova a Castenaso (BO), P.IVA 00501611206, per i lotti 1, 5, 6, 7;

- LADISA s.r.l., con sede legale in viale Guglielmo Linderman n. 5/3 e 5/4, Bari, C.F. e P.IVA 05282230720, per il lotto 4;

- EUTOURIST NEW s.r.l., con sede legale in strada Torino 31, 10043 Orbassano (TO), P. IVA 11303820010, per i lotti 2, 3, 8, 9.

2) di impegnare a tal fine euro 34.274,57 IVA inclusa, con la ripartizione di cui al dettaglio economico-finanziario.

3) di ritenere necessario superare il vincolo del 10% degli stanziamenti complessivi del Servizio/Centro di Costo 007 per beni e servizi e per trasferimenti, in relazione a quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta comunale n 89/2021 del 9 febbraio 2021 e del Consiglio comunale n. 810/2021 del 6 settembre 2021 citate in premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari applicando il criterio di prudenza e contenimento delle spese, in quanto la mancata immediata esecuzione del servizio determinerebbe un danno grave e certo all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

4) di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite a questo impegno di spesa avverrà entro il 31/12/2021.

5) di dare atto che il rapporto non comporterà oneri di utenza e che non saranno applicabili le disposizioni relative alla V.I.E. (Valutazione di Impatto Economico), ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128 e vista la circolare prot. 16298 del 19.12.2012.

6) di dare atto che il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'art. 31 del D.LGS. 50/2016, è Alberto Ritucci, Responsabile dell'Unità operativa Ristorazione scolastica ed educazione alimentare, Area amministrativa, Divisione servizi educativi della Città di Torino.

7) di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet della Città di Torino, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 33/2013.

8) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online e nel Notiziario degli appalti online della Città di Torino.

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Tutti i documenti non qui allegati sono conservati agli atti del Servizio procedente.

Dettaglio economico-finanziario

ANNO 2021

		Adulti Vari 45800007
Lotto CIG 8839670672	1	3.050,77

Lotto CIG 8839680EB0	2	4.958,24
Lotto CIG 883968854D	3	6.901,47
Lotto CIG 88396917C6	4	4.621,55
Lotto CIG 8839694A3F	5	3.296,76
Lotto CIG 8839699E5E	6	2.741,48
Lotto CIG 88397020DC	7	1.064,48
Lotto CIG 8839704282	8	4.639,82
Lotto CIG 8839706428	9	3.000,00
		34.274,57

Importo	Anno Bilancio	Mis - sione	Pro-gram- ma	Ti- to- lo	Ma- cro Ag- gre- gato	Capitolo Articolo	Res- ponsa- bile Servi- zio	Scadenza obbliga- zione
34.274,57	2021	04	06	1	03	045800007002	007	31/12/2021
Descrizione capitolo e articolo	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - REFEZIONE ADDETTI DISTRIBUZIONE E CONTROLLO - settore 007							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione							

Programmazione

S00514490010202100381	Servizio di ristorazione scolastica - Periodo sett-2021 /ago-2022 Lotto 8-9
S00514490010202100380	Servizio di ristorazione scolastica - Periodo sett-2021 /ago-2022 Lotto 7
S00514490010202100379	Servizio di ristorazione scolastica - Periodo sett-2021 /ago-2024 Lotto 6
S00514490010202100377	Servizio di ristorazione scolastica - Periodo sett-2021 /ago-2022 Lotto 5
S00514490010202100376	servizio di ristorazione scolastica - periodo sett. 2021/agosto 2024 - lotto 4
S00514490010202100375	servizio di ristorazione scolastica - periodo sett. 2021/agosto 2022 - lotto 3
S00514490010202100293	Servizio di ristorazione scolastica - Periodo sett-2021 /ago-2022 Lotto 2
S00514490010202100286	servizio di ristorazione scolastica - periodo sett. 2021/agosto 2022 - lotto 1

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente
Alberto Ritucci

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
AREA AMMINISTRATIVA
U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE

DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022.
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. MODIFICA DEL CONTRATTO PER
AGGIORNAMENTO DELLA STIMA DEL NUMERO DI PASTI RICHIESTI NEL PERIODO
SETTEMBRE - DICEMBRE 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.360.386,62, IVA INCLUSA

Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
Prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
Prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 201245155/066)
datata 17 dicembre 2012, come modificata ed integrata con successive determinazioni n. 16 mecc.
2013 42870/066 del 19 luglio 2013 e n. 16 mecc. 2014 41053/066 del 18 marzo 2014, in materia di
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

La U.O.
Alberto Ritucci

